

REGOLAMENTO della ASL di Viterbo disciplinante gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, tramite conduzione delle indagini di mercato e/o dei criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, consultazione di elenchi degli operatori economici (ove esistenti) e della ripartizione in fasce degli affidamenti.

Il presente Regolamento, come novellato nel D.lgs. 36/2023 all' art.1 comma 3 dell'Allegato II.1 - “Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (Articolo 50, commi 2 e 3)” e all'art. 49 comma 3 – “Principio di rotazione degli affidamenti” – disciplina gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea e nel dettaglio:

- a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
- b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco degli operatori economici (ove esistente) distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o su piattaforma Regione Lazio;
- d) la ripartizione in fasce degli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Articolo I.

Disposizioni generali

Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00* e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a €140.000,00* e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice sono individuati sulla base di indagini di mercato e/o tramite elenchi di operatori economici (ove esistenti), nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del codice dei contratti pubblici.

La procedura prende avvio con la determina a contrarre, ovvero con atto equivalente (esempio lettera invito), ritenuto idoneo dalla stazione appaltante che dovrà contenere l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'affidamento, l'importo massimo stimato dell'affidamento, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte (ove ritenuto necessario), nonché le principali condizioni contrattuali (durata contrattuale, termini consegna, emissione ordini, termini pagamento etc). In caso di affidamento diretto con l'atto di cui al comma 1 dell'art. 17 del D.L.vo 36/2023 si individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, solo se ritenuti qualificanti e necessari per la selezione dell'operatore economico quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

*attuale soglia vigente ai sensi del D.Lgs 36/2023 che potrà essere oggetto di modifica in base a interventi normativi successivi all'adozione del presente Regolamento

Di seguito si elencano le varie tipologie di affidamento sotto soglia previste dal D.Lgs. 36/2023:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00* anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e/o Albi nazionali/regionali (ove presenti);
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00*, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (ove presenti):
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (ove esistenti), per i lavori di importo pari o superiore a €150.000,00* e inferiore a 1 milione di euro*;
- d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (ove presenti), per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro* e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previsti dal Codice degli Appalti;
- e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (ove esistenti), per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a €140.000,00* e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del D.L.vo 36/2023,

Articolo 2.

Indagini di mercato

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

*attuale soglia vigente ai sensi del D.Lgs 36/2023 che potrà essere oggetto di modifica in base a interventi normativi successivi all'adozione del presente Regolamento

La stazione appaltante assicura la più opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. A tal fine la stazione appaltante può pubblicare un avviso sul suo sito istituzionale, sulla piattaforma di negoziazione regionale e/o altro mezzo ritenuto a garanzia della pubblicità e trasparenza. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto e dell'urgenza di provvedere all'affidamento, per un periodo identificabile di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza anche a meno di cinque giorni se ricorrono situazioni emergenziali di tutela della salute pubblica o pericolo pubblico.

In caso di specifiche motivazioni di natura tecnico/temporale, che ne giustificano il ricorso, la Stazione Appaltante può procedere con l'individuazione degli operatori economici sulla base di analisi del mercato locale e/o dello specifico settore sanitario anche con il supporto delle Strutture utilizzatrici il bene e/o fruitrici del servizio, al fine di soddisfare efficacemente ed efficientemente il fabbisogno sempre nel rispetto dei principi del Codice.

L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione (se ritenuto necessario), nonché le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato dovrà indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Articolo 3.

Elenchi di operatori economici (ove istituito) e criteri di scelta per invito a presentare offerta

In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni. Gli elenchi saranno costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale sarà rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC (per i lavori di importo superiore ad € 40.000,00). L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari *standard* da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per

la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.

La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione periodicamente. Nell'Avviso pubblico verranno stabiliti i termini per l'invio delle istanze che verranno prese in considerazione in sede di prima formazione dell'elenco degli operatori economici. Il mancato diniego equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

La stazione appaltante stabilisce in caso di costituzione di Elenchi rende note anche le modalità di revisione dell'elenco o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco. La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti avverrà con le modalità indicate nell'Avviso pubblico. Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o nella lettera d'invito, ovvero in altro atto equivalente.

Articolo 4.

Fasce di affidamento

Ripartizione in fasce degli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

LAVORI: fasce per affidamento diretto e procedure negoziate senza bando

Prima fascia: da € 5.000,00 a € 149.999,99

Seconda fascia: da € 150.000,00* a € 999.999,99*

Terza fascia: da € 1.000.000* a soglia comunitaria vigente al momento dell'acquisto

SERVIZI E FORNITURE: fasce per affidamento diretto e procedure negoziate senza bando

Prima fascia: da € 5.000,00 a € 40.000,00

Seconda fascia € 40.001,00 a € 100.000,00

Terza fascia € 100.001,00 a € 140.000,00*

Quarta fascia € 140.001,00* a € soglia comunitaria vigente al momento dell'acquisto

Articolo 5

Principio di rotazione degli affidamenti

Gli affidamenti di cui al presente Regolamento avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

Suddetto divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dal Codice degli Appalti.

Articolo 6

Deroghe al Principio di Rotazione

In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

*attuale soglia vigente ai sensi del D.Lgs 36/2023 che potrà essere oggetto di modifica in base a interventi normativi successivi all'adozione del presente Regolamento

Articolo 7

Controllo sul possesso dei requisiti

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro iva esclusa, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione di operatori economici con prevalenza per quelli di nuova individuazione (nuovi operatori economici), fatta salva la verifica obbligatoria del possesso dei requisiti su tutte le altre procedure oltre i 40.000,00 euro iva esclusa.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Per i contratti di cui al presente Regolamento la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso nei termini previsti dal Codice.

Articolo 8

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal vigente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile.

Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.

E' abrogato il precedente Regolamento approvato con Deliberazione della ASL di Viterbo n. CS420 del 08.05.2013.